



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

IT

Comunicato stampa

Lussemburgo, 28 giugno 2021

Contro il riciclaggio di denaro all'UE serve un quadro di supervisione più forte e uniforme

Le operazioni sospette in Europa hanno un valore stimato di centinaia di miliardi di euro, eppure l'UE ha un approccio frammentario per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Malgrado il ruolo di orientamento strategico e coordinamento degli organi UE competenti, dai limitati poteri diretti, l'azione è gestita soprattutto a livello nazionale. La Corte dei conti europea conclude, in una relazione speciale, che la lotta dell'UE al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo presenta debolezze; inoltre, il quadro europeo di supervisione è frammentato e scarsamente coordinato, per cui non assicura un approccio uniforme né parità di condizioni.

Il riciclaggio di denaro è la pratica di legittimare i proventi di reati facendoli filtrare nell'economia formale per dissimularne l'origine illecita. Secondo le stime di Europol, il valore delle operazioni sospette in Europa corrisponde a circa l'1,3% del PIL dell'UE. A livello globale, questo valore sarebbe prossimo al 3% del PIL mondiale. I dati recenti mostrano che oltre il 75% delle operazioni sospette segnalate nell'UE ha origine da enti creditizi in più della metà degli Stati membri.

“Bisogna affrontare le debolezze dell'UE nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e rafforzare significativamente il suo ruolo di vigilanza”, ha dichiarato Mihails Kozlovs, il Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione. “Occorre fare molto di più perché il diritto dell'UE sia attuato con prontezza e coerenza. Tanto per cominciare, l'UE dovrebbe sempre preferire, quando possibile, i regolamenti alle direttive, perché le leggi siano applicate in modo uniforme a livello degli Stati membri”.

Attualmente, i poteri dell'UE nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sono ripartiti fra vari organismi. La Commissione europea sviluppa gli indirizzi strategici e controlla

Lo scopo del presente comunicato stampa è illustrare i messaggi principali della relazione speciale della Corte dei conti europea. Il testo integrale della relazione è disponibile su eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

che siano recepiti nel diritto degli Stati membri; si occupa poi dell'analisi dei rischi. La Corte ha rilevato debolezze nell'espletamento di questi compiti. La legislazione antiriciclaggio è complessa e trova un'applicazione lenta e ineguale fra i paesi dell'UE. Quanto alla procedura per la valutazione dei rischi, si è constatato che non riflette i cambiamenti verificatisi nel tempo, è priva di una dimensione geografica e non è efficace nell'assegnare le priorità. A oggi, l'UE non ha ancora adottato un proprio elenco dei paesi terzi ad alto rischio che costituiscono una minaccia di riciclaggio per il mercato interno dell'UE. La Commissione non è neppure riuscita a produrre statistiche aggiornate al riguardo, per cui è difficile valutare la portata di tale fenomeno e del finanziamento del terrorismo nell'UE.

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha poteri di indagine sulle possibili violazioni del diritto UE in questo ambito e se ne è valsa. Dal 2010, però, ha constatato solo una violazione connessa al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e non ha avviato indagini al riguardo di propria iniziativa. Dagli elementi probatori raccolti dalla Corte sono emerse tentate attività di lobbying nei confronti dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza in un periodo in cui stavano deliberando su un'eventuale raccomandazione circa una violazione del diritto UE. Ciò indica che il massimo processo decisionale dell'ABE potrebbe aver risentito di interessi nazionali (conclusioni analoghe sono state tratte nella [relazione della Corte sulle prove di stress condotte dall'ABE, pubblicata nel 2019](#)). La Corte ha peraltro rilevato che la Commissione non dispone di orientamenti interni per trasmettere le richieste d'indagine all'ABE e che, finora, ha sempre seguito un approccio ad hoc, il più delle volte sulla scorta di segnalazioni nei media.

Infine, la Corte ha analizzato in che modo i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono stati integrati nella vigilanza prudenziale delle banche della zona euro. Ha constatato che la Banca centrale europea (BCE), dal 2014 preposta alla vigilanza diretta delle banche significative, ha ben avviato la condivisione delle informazioni pertinenti con le autorità nazionali di vigilanza, ma non ha né il compito né il potere di indagare su come vengano utilizzate. Peraltro, il materiale condiviso dalle autorità nazionali di vigilanza era di qualità molto varia a causa delle diverse pratiche nazionali. L'ABE sta elaborando istruzioni specifiche aggiornate, che dovranno essere ultimate e poi messe in pratica dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza nazionali il prima possibile – raccomanda la Corte.

Informazioni sul contesto

L'UE ha adottato la sua prima direttiva antiriciclaggio nel 1991, aggiornata da ultimo nel 2018, per contrastare le minacce per il mercato interno derivanti dal riciclaggio e, successivamente, per prevenire il finanziamento del terrorismo. La Commissione europea intende proporre a breve l'istituzione di un organo unico di vigilanza UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La relazione speciale 13/2021 intitolata *“Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente”* è disponibile sul sito Internet della Corte (eca.europa.eu).

Contatto stampa

Ufficio stampa della Corte: press@eca.europa.eu

- Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – cell. (+352) 691 553 547
- Vincent Bourgeois – e-mail: vincent.bourgeois@eca.europa.eu – cell. (+352) 691 551 502